

ALLEGATO c) ALL'ATTO
IL N. REPERTORIO 50063
IL N. RACCOLTA 23353

STATUTO FONDAZIONE
SALUTEVITA ETS

Riferimenti storici

La Pia Casa di Ricovero fu istituita con deliberazioni del Consiglio Comunale di Sermide in data 29 settembre 1873 e 29 maggio 1874, a seguito di donazione di immobile da parte del cav. Luigi Schiavi di Sermide. Eretta in Corpo Morale con Regio Decreto 23 settembre 1874, la sua gestione veniva affidata alla locale Congregazione di Carità, che già amministrava l'Ospedale "S. Antonio Abate", e il suo Statuto fu approvato con Regio Decreto 23 agosto 1875.

Per gli effetti della legge 17 luglio 1890 n. 6972, la Pia Casa di Ricovero di Sermide divenne Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza dotato di autonomia statutaria, amministrativa e gestionale. Alla stessa legge, e ai relativi regolamenti attuativi del 1891, si riferiscono i suoi ambiti d'azione, le norme di funzionamento e di controllo amministrativo.

La successiva evoluzione normativa ha visto dapprima la nascita dell'Ente Comunale d'Assistenza (legge 3 giugno 1937, n. 847) a sostituire le Congregazioni di Carità, quindi la sua soppressione per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di assistenza (D.P.R. n. 9 del 1972 e D.P.R. 616 del 1977).

La Pia Casa di Ricovero aveva la propria sede nell'attuale edificio, adibito anche a Ospedale Civile, di proprietà del Comune di Sermide.

Con atto 23 novembre 1948, n. 543, il Consiglio Comunale di Sermide donava all'Ospedale Civile "S. Antonio Abate" lo stabile già in uso, con obbligo per l'Amministrazione Ospedaliera di mantenere la destinazione ad Ospedale Civile e Ricovero.

A seguito della costruzione di un nuovo edificio, nel quale dal 1969 veniva trasferito l'Ospedale Civile, lo stabile veniva interamente utilizzato dall'I.P.A.B "Casa di Riposo", che portava la propria capacità ricettiva agli attuali 60 posti letto.

Con deliberazione n. 48 in data 20 marzo 1970 il Comitato d'amministrazione modificava la denominazione dell'IPAB da "Pia Casa di Ricovero" in "Casa di Riposo".

Con atto n. 9 in data 23 ottobre 1995, il Consiglio Comunale di Sermide cedeva gratuitamente all'I.P.A.B. lo stabile sede dell'Ente, con obbligo di mantenerne la destinazione, dando atto che in caso contrario la proprietà dell'edificio sarebbe tornata di pieno diritto all'Amministrazione Comunale.

Nel maggio 2000 il Consiglio di Amministrazione approvava il nuovo Statuto dell'Ente, ampliandone le finalità in una logica di trasformazione e diversificazione dei servizi alla persona adeguate alle nuove esigenze sociali e

Francesco Corradi



socio-sanitarie, anticipando negli scopi e nell'assetto organizzativo la nuova stagione di riforma dello Stato Sociale, avviata con l'emanazione della legge 8 novembre 2000 n. 328 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207. Contestualmente si modificava la denominazione dell'I.P.A.B. da "Casa di Riposo" in "Residenza Sanitaria Assistenziale di Sermide".

Successivamente, in applicazione della legge regionale Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1 e ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, nell'ottobre 2003 con atto del Consiglio di amministrazione n. 16 veniva costituita una Fondazione denominata "SOLARIS - Servizi alla persona" avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97.

La Fondazione "Giulio Canossa" onlus, già "Casa di Riposo per i vecchi di Serravalle a Po - Fondazione Comm. Giulio Canossa", "Istituto Geriatrico Giulio Canossa" e "Fondazione Istituto Geriatrico Giulio Canossa", trae origine dal testamento olografo datato 11 aprile 1938 del Comm. Giulio Canossa, depositato in atti dal Notaio avv. Renato Gemma di Ostiglia, verbale 24 settembre 1940 n. 9753/5213 di Rep.

Fu eretta in Ente Morale in data 13 novembre 1942 con lo stesso Regio Decreto approvativo dello statuto originario, ed iniziò il suo funzionamento in data 26 ottobre 1943. In data 21 maggio 1965 la sua gestione fu affidata al Raggruppamento Opere Pie decentrate di Ostiglia, per mezzo dell'Ente amministrato "Ricovero Belfanti", sulla base di una convenzione cessata il 31 dicembre 1990. Con il primo gennaio 1991 l'amministrazione di questa istituzione assunse la gestione diretta sia amministrativa che assistenziale.

Successivamente, in applicazione della legge regionale Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1 e ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, con D.G.R. n. VII/15044 del 14 novembre 2003 veniva approvata la costituzione della Fondazione denominata "Istituto Geriatrico Giulio Canossa", persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

L'ultima modifica statutaria, finalizzata all'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, risale al 16 novembre 2009, come da atto del notaio Federico Tortora di Ostiglia n. 22501/6260 di Rep, approvata con decreto Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia n. 2008 del 04 marzo 2010.

Ha la propria sede in un edificio di proprietà sito nel comune di Serravalle a Po, in via Mantovana 6.

Nel 2010 la Fondazione Solaris e la Fondazione Giulio Canossa hanno intrapreso una collaborazione; le due Fondazioni, entrambe ex IPAB trasformate ai sensi della L.R. 1/2003, hanno dato inizio al Consorzio SINERSERVIZI, costituito per realizzare una concreta integrazione e

crescita dei servizi e delle risorse.

L'esperienza consortile ha rafforzato la volontà delle Amministrazioni, dimostrando l'opportunità di un processo aggregativo tra gli enti in grado di apportare alle strutture vantaggi economici e organizzativi tali da migliorare il livello qualitativo del servizio, secondo criteri di economicità e di efficienza, nonché di aumentare le potenzialità competitive dell'Ente.

Successivamente, è stata costituita per volontà delle due Fondazioni, la Fondazione "SaluteVita Servizi alla persona onlus", alla quale è stata trasferita la gestione di tutti i servizi dalle stesse erogati e delle risorse umane e patrimoniali.

In data 18 settembre 2020 con atto Repertorio n. 40175 Raccolta n. 16827 del Notaio Federico Tortora, notaio in Mantova è stata effettuata un'operazione di fusione delle tre Fondazioni, avente come Ente incorporante la Fondazione Solaris; in seguito a tale operazione, la Fondazione Solaris ha assunto l'attuale denominazione di Fondazione Salutevita ONLUS, avente la natura di fondazione di diritto privato e organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 1 Denominazione e sede

La sede legale della Fondazione Salutevita ETS, di seguito indicata come Fondazione, è nel comune di Sermide e Felonica, provincia di Mantova, in via XXIX Luglio n. 28.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ; è dunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili e mobili già della fondazione Solaris -servizi alla persona - ONLUS, nonché dai beni mobili e immobili della Fondazione "Giulio Canossa ONLUS" e della fondazione SaluteVita servizi alla persona ONLUS, acquisiti in seguito alla fusione, relativamente ai quali è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione e valorizzazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito altresì da

Francesco Coome



contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 3 Attività

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 117/2017 la Fondazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Nel perseguire tali finalità la Fondazione intende:

- istituire e gestire servizi sociali e socio sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate;
- svolgere attività di prevenzione, assistenza e cura delle persone in stato di fragilità, attraverso servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo;
- attuare interventi alberghieri socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi e di recupero funzionale e assicurare interventi di animazione e socializzazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione

potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 Mezzi per il raggiungimento degli scopi

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

1. con reddito derivante dal patrimonio;
2. con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali;
3. con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità;
4. con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
5. con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
6. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
7. con beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività;
8. con ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Art. 5 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Revisore Legale
- e) L'Organo di Controllo

Art. 6 Nomina del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di sette membri.

Francesco Carone



La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

- a) 2 componenti sono nominati dal Sindaco del Comune di Serride e Felonica;
 - b) 2 componenti sono nominati dal Sindaco del Comune di Serravalle a Po;
 - c) 2 componenti sono nominati dagli enti di Terzo settore presenti sul territorio, che svolgano preferibilmente attività in ambito sociale, assistenziale, culturale ed economico, elencati in apposito albo, su una rosa di candidature espresse dal Consiglio di Amministrazione della fondazione uscente;
 - d) un componente designato dal decano delle famiglie Canossa eredi del Fondatore della Fondazione Giulio Canossa.
- Nella designazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, le organizzazioni interessate potranno tener conto della partecipazione ad attività di volontariato o di esperienze professionali di tipo imprenditoriale e di gestione aziendale.

Le modalità di costituzione e funzionamento degli albi, la definizione dei requisiti dei candidati, nonché le modalità di nomina sono definite in apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sei anni dal suo insediamento e i suoi membri rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

È prevista la gratuità della carica.

In tutti i casi di sostituzione di uno o più consiglieri nel corso della permanenza in carica, i nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente fra i suoi membri nella prima seduta.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

La gestione della Fondazione è affidata ad un Comitato Esecutivo, composto da tre membri scelti tra i consiglieri e presieduto dallo stesso Presidente del CdA.

Non è deliberato alcun compenso a favore dei componenti del Comitato, fatto salvo l'eventuale rimborso spese.

Art. 7 Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite

Francesco Lorenzi

dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

1. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone le sedute e i lavori;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
3. cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
4. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti di Terzo settore, con singoli familiari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
5. designa il Vicepresidente;
6. redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
7. nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento.

Art. 8 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. nomina e revoca il Presidente;
2. nomina e revoca il Vicepresidente;
3. nomina e revoca tra i suoi membri i componenti del Comitato Esecutivo;
4. approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione;
5. approva il budget d'esercizio e la programmazione annuale o pluriennale;
6. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e la relazione morale e finanziaria;
7. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
8. approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
9. approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;



10. nomina, designa e revoca, propri rappresentanti presso associazioni, enti di terzo settore, federazioni, istituzioni e consulte;

11. conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Comitato Esecutivo nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

12. delibera circa lo scioglimento della Fondazione;

13. nomina il Revisore Legale e l'Organo di controllo;

14. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

15. decide in merito all'assunzione di dipendenti e determina la loro retribuzione in linea con i CCNL vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre per verificare l'andamento della gestione.

Art. 9 Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 10 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno con invito sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio d'Amministrazione su richiesta motivata e scritta di almeno due consiglieri. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le delibere sono adottate in via ordinaria a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. È previsto il quorum speciale del voto favorevole di almeno cinque consiglieri nel caso di delibere riguardanti l'alienazione di beni immobili e la modifica dei regolamenti. È previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la modifica dello Statuto e la deliberazione di estinzione della Fondazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno che dovranno comunque essere verbalizzati. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni mediante collegamento da remoto. In tale evenienza i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese. Le

votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente, e in generale per quelle che riguardano la nomina di rappresentanti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

I verbali delle deliberazioni sono stesi da uno dei consiglieri, o da altro collaboratore dallo stesso individuato, e sono firmati dallo stesso e dal Presidente, o dal Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono intervenire il revisore legale e i responsabili dei servizi, chiamati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 11 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto e Presidente anche del Comitato Esecutivo.

Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è prevista la possibilità di rinnovo.

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni di gestione dell'attività della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i poteri concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo, secondo quanto espressamente previsto nell'apposito regolamento approvato da parte del Consiglio di Amministrazione.

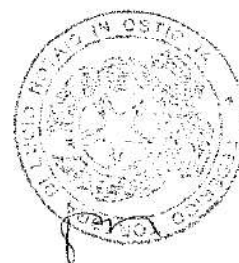
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario, o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica o mediante consegna brevi manu, e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora il Presidente non sia concorde con la deliberazione del Comitato Esecutivo, ritenendola non conforme agli indirizzi ed alla finalità della Fondazione, avrà la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà esprimersi in merito e la sua deliberazione

Francesco Corvini



sarà vincolante per il Comitato.

Alle sedute del Comitato possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.

Art. 12 Revisore Legale

Il Revisore legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il revisore dura in carica tre anni rinnovabili.

Il revisore legale esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle vigenti norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato.

Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.

Il Revisore legale può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo al fine di espletare tutti gli accertamenti che ritiene necessari allo svolgimento della propria attività di controllo.

Al Revisore legale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Organo di Controllo

L'Organo di controllo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e, qualora non venga decisa la composizione monocratica, si compone di 3 membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Contabilità

L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un budget all'inizio dell'esercizio e di un bilancio di esercizio annuale, da approvare e depositare ai sensi di legge entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità, scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento.

Art. 15 Regolamenti

Le modalità di funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei servizi e delle attività svolte sono disciplinate dai regolamenti interni già adottati, nonché da quelli che verranno ulteriormente emanati o modificati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'adozione di nuovi regolamenti o la modifica di quelli esistenti avverrà in concomitanza con l'avvio di nuovi servizi e attività, o qualora si renda necessario un adeguamento normativo o organizzativo nel corso della vita dell'Ente.

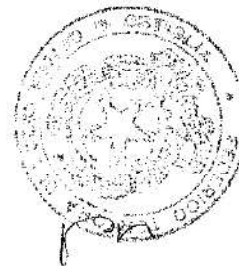
I regolamenti, unitamente al presente Statuto, costituiscono la base essenziale della vita interna della Fondazione. Essi sono portati a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori, in relazione alle funzioni svolte, e di chiunque ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I regolamenti non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto né con le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 Personale

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale della Fondazione, dipendente e convenzionato, sono

Federico Corone



disciplinati da apposito Regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione per altri motivi indicati dall'articolo 27 del Codice Civile, delibererà l'estinzione all'unanimità e con la presenza di tutti membri, e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ai sensi dell'articolo 27 citato e 28 del Codice Civile.

Il patrimonio sarà devoluto ad altri ETS individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 Norma conclusiva

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e ad altre norme di legge in materia.